

# Il Concordato nella Liquidazione Giudiziale

dott.ssa Claudia Mariani

Pescara, 16 maggio 2019  
Sede ODCEC di Pescara



Normativa  
vigente

Il Concordato nella  
Liquidazione Giudiziale

*correlazione*

In vigore dal  
15.08.2020



## Legge Fallimentare (Vigente)

124	Proposta di concordato
125	Esame della proposta e comunicazione ai creditori
126	Concordato nel caso di numerosi creditori
127	Voto nel concordato
128	Approvazione del concordato
129	Giudizio di omologazione
130	Efficacia del decreto
131	Reclamo
135	Effetti del concordato
136	Esecuzione del concordato
137	Risoluzione del concordato
138	Annullamento
139	Provvedimenti conseguenti alla riapertura
140	Gli effetti della riapertura
141	Nuova proposta di concordato


## Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza (dal 15 agosto 2020)

240	Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale
241	Esame della proposta e comunicazione ai creditori
242	Concordato nel caso di numerosi creditori
243	Voto nel concordato
244	Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale
245	Giudizio di omologazione
246	Efficacia del decreto
247	Reclamo
248	Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
249	Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale
250	Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
251	Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
252	Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
253	Nuova proposta di concordato



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

# Focal points



Cosa cambia?



## In evidenza

- Primo comma (modifica): limitazione all'iniziativa del debitore (soglia economica).
- Terzo comma (nuovo inserimento): classamento obbligatorio per i portatori di obbligazioni o strumenti finanziari.

## Criticità

- Individuazione del valore dell'attivo.
- Iniziativa del debitore eccessivamente onerosa.

art.240 vs art.124





## In evidenza

- Soppressione ultimo comma della versione vigente. Viene eliminata la comunicazione della proposta di concordato agli obbligazionisti che hanno il potere di convocare le assemblee ed è abrogato il termine prolungato per consentire l'espletamento delle assemblee.

art.241 vs art.125





## In evidenza

- Meccanismo del voto rimasto immutato.
- Si allarga la categoria dei soggetti esclusi dal voto.

## Criticità

- Creditori in conflitto di interesse.

art.243 vs art.127





## In evidenza

- Efficacia della proposta di concordato:  
*(comma 1) «la proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'art. 206».*

## Criticità

- Condizione di efficacia incerta e differita nel tempo.

art.246 vs art.130







**In  
evidenza**

Nel programma di liquidazione del nuovo codice non viene previsto il riferimento alla «sussistenza di proposte di concordato e loro contenuto».



L'impianto normativo resta sostanzialmente immutato, tuttavia alcune modifiche sono rilevanti soprattutto se messe in correlazione con la volontà del Legislatore di incentivare il ricorso all'istituto del concordato giudiziale (oggi fallimentare), per ridurre i tempi della liquidazione giudiziale (oggi fallimento). Si conferma la natura del concordato giudiziale quale accordo sostitutivo della liquidazione e modalità di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.

